

INFORMATIVA SULLE EROGAZIONI PUBBLICHE

Le novità dei DL 73/2022 e 198/2022

A CURA DELLA DOTT.SSA ALESSIA PAPINI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Gli obblighi di trasparenza in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche sono stati introdotti con la Legge 124 del 4 agosto 2017 art. 1 commi 125 – 129.

Successivamente, la norma è stata modificata più volte per far fronte a difficoltà interpretative. Nel 2022, con il DL 73 e da ultimo il 29.12.2022 con il DL 198 (c.d. Decreto Milleproroghe), la normativa è stata modificata.

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

I destinatari degli obblighi di trasparenza sono:

- 1) Gli enti non commerciali;
- 2) Le imprese

In questa sede ci occuperemo soltanto delle **IMPRESE**

```
graph TD; A[IMPRESE] --> B[Che esercitano le attività di cui all'art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese]; A --> C[Che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c.]; A --> D[Che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa (Micro imprese)];
```

Che esercitano le attività di cui all'art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese

Che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c.

Che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa (Micro imprese)

IMPRESE OBBLIGATE ALL'ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE

Le imprese che sono obbligate all'iscrizione nel Registro delle imprese devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni nella Nota integrativa del bilancio d'esercizio, utilizzando il campo testuale specifico presente nella tassonomia XBRL PCI 2018-11-04, oppure utilizzando uno dei campi testuali generici disponibili nel tracciato della Nota integrativa in forma ordinaria (ad esempio, quelli di introduzione e di commento alla sezione "Nota integrativa, altre informazioni").

IMPRESE CHE REDIGONO IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E MICRO

Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e micro assolvono l'obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza "entro il 30 giugno di ogni anno".

La Relazione illustrativa e tecnica al DL 34/2019 precisava che, ove le imprese tenute ad assolvere l'obbligo mediante pubblicazione su propri siti Internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza decidessero di redigere la Nota integrativa allegata al proprio bilancio d'esercizio, l'obbligo di trasparenza era assolto, "in alternativa", all'interno della Nota stessa.

IMPRESE CHE REDIGONO IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E MICRO

Il DL 73/2022 (c.d. DL «Semplificazioni fiscali») ha introdotto una **novità** importante:

“fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all’articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo”.

Ha previsto quindi **l’alternatività** tra l’adempimento sul sito Internet, in relazione al quale resta fermo il termine del 30 giugno, e l’adempimento nella Nota integrativa.

DECORRENZA DELLA SEMPLIFICAZIONE

L'art. 3 co. 6-bis del DL 73/2022 convertito, in vigore dal 20.8.2022, non contiene una specifica norma di decorrenza.

In coerenza con la ratio semplificatoria, sembrerebbe logico applicare la novità, avendo riguardo ai soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, alle erogazioni pubbliche percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023.

COME RENDICONTARE LE EROGAZIONI PUBBLICHE

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi “effettivamente erogati”.

Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi, applicare il criterio di cassa, mentre non assume rilievo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono.

Le informazioni da indicare in Nota Integrativa sono:

- ✓ i dati identificativi del soggetto beneficiario;
- ✓ i dati identificativi del soggetto erogante;
- ✓ l’importo dell’erogazione ricevuta;
- ✓ il periodo amministrativo di incasso;
- ✓ una breve descrizione della causale dell’attribuzione.

REGIME SANZIONATORIO

A partire dall'1.1.2020, l'inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche di cui ai co. 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 165/2001 che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'Amministrazione vigilante o competente per materia.

Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni si applica la L. 689/81 (recante "Modifiche al sistema penale"), in quanto compatibile (art. 1 co. 125-ter della L. 124/2017).

REGIME SANZIONATORIO

I termini per l'applicazione delle sanzioni sono:

ANNO DI IMPOSTA	TERMINE
Erogazioni percepite nel 2020, rendicontate nel 2021	1/07/2022
Erogazioni percepite nel 2021, rendicontate nel 2022	1/01/2023
Erogazioni percepite nel 2022, rendicontate nel 2023	1/01/2024

I professionisti di STS NETWORK



DOTT. FABIO GIOMMONI

Dottore commercialista e Revisore Legale
fgiommoni@stsnetwork.it



DOTT. FRANCESCO FACCHINI

Dottore commercialista e Revisore Legale
ffacchini@stsnetwork.it



DOTT. MATTEO BUSICO

Dottore commercialista, Revisore Legale
mbusico@stsnetwork.it



DOTT. FEDERICO SALVADORI

Dottore commercialista e Revisore Legale
fsalvadori@stsnetwork.it



DOTT. SSA ALESSIA PAPINI

Dottore commercialista e Revisore Legale
apapini@stsnetwork.it



DOTT. SSA ALLEGRA GAMBACCIANI

Dottore commercialista e Revisore Legale
agambacciani@stsnetwork.it

CONTATTI

PISA – SEDE

© Via Matteucci, 38
☎ +39 050 970628
info@stsnetwork.it

LUCCA

© Via Muston, 117
☎ +39 0583 050260
info@stsnetwork.it

PISTOIA

© Via E. Fermi, 93
☎ +39 0573 935531
info@stsnetwork.it

EMPOLI

© Via Giuliano Vanghetti, 4B
☎ +39 0571 526275
info@stsnetwork.it

